

Prot. (*come da segnatura*)

Roma, (*come da segnatura*)

A: OO.SS. NAZIONALI
RAPPRESENTATIVE DELL'AREA
FUNZIONI CENTRALI:
CISL FP
CIDA FC
UIL PA
DIRSTAT-FIALP-UNSA
UNADIS
FP CGIL

A: OO.SS. NAZIONALI
RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO
FUNZIONI CENTRALI:
CISL FP
FP CGIL
UIL PA
CONFSAL-UNSA
FLP
USB PI
CONFINTESA FP

E, P.C., A: UFFICIO DEL DIRETTORE OPERATIVO
PER IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE DI VERTICE

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO *INTERNAL AUDIT*

OGGETTO: Modifica della determinazione direttoriale prot. n. 422842/RU del 14 luglio 2023 in materia di *whistleblowing*– Informativa.

Secondo quanto dettato dalle “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”, adottate dall’ANAC con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 e in applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, si trasmette la proposta di determinazione direttoriale volta ad adeguare le modalità attraverso le quali i dipendenti dell’Agenzia e gli altri soggetti individuati all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo – ai quali sono riconosciute le specifiche tutele previste dal legislatore – possono segnalare “*violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico*”

o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo dell'Agenzia, avvalendosi del canale interno di segnalazione appositamente dedicato."

Eventuali osservazioni andranno comunicate all'Ufficio Affari generali e relazioni sindacali (e-mail dir.pers.aagg-relsindacali@adm.gov.it) di questa centrale Direzione entro e non oltre il 4 agosto 2026.

IL DIRETTORE CENTRALE
Salvatore Roberto Micciché

Prot.: /RU

Roma,

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, secondo il quale *“i soggetti del settore pubblico [...] sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano [...] propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 4, comma 5, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, secondo il quale *“i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 affidano a quest'ultimo [...] la gestione del canale di segnalazione interna”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*, approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in cui si prevede l'adozione, a cura dell'Organo di indirizzo dell'ente, di un apposito atto organizzativo in cui siano definite le procedure per il ricevimento delle segnalazioni interne

e per la loro gestione, specificando, in particolare, il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di *whistleblowing*;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 422842/RU del 14 luglio 2023, che ha disciplinato le modalità attraverso le quali i dipendenti dell'Agenzia e gli altri soggetti individuati all'articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023 possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo dell'Agenzia, nonché le modalità per la gestione delle segnalazioni in questione;

TENUTO CONTO che il *partner* tecnologico ha predisposto e reso accessibile, sul sito istituzionale dell'Agenzia, una applicazione informatica per l'invio delle segnalazioni interne in forma scritta, che garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 515 del 9 giugno 2025, di modifica del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, che ha collocato la funzione *internal audit* nell'ambito della Direzione Generale, attribuendo la stessa all'Ufficio Internal Audit;

VISTO l'articolo 3 della determinazione direttoriale prot. n. 424519 del 14 luglio 2023, come modificato dalla determinazione direttoriale prot. n. 761071/RU del 2 dicembre 2025, che definisce l'articolazione dell'Ufficio Internal Audit e le competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale che lo compongono;

VISTA la delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025, che ha modificato ed integrato le linee guida approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

VISTE le “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”, approvate dall'ANAC con delibera n. 478 del 26 novembre 2025;

TENUTO CONTO che il *partner* tecnologico dell'Agenzia ha realizzato una nuova *release* dell'applicazione informatica per l'invio delle segnalazioni interne, che consente, tramite una apposita funzionalità di messaggistica vocale, di inviare segnalazioni in forma orale, garantendo la riservatezza del segnalante attraverso una opportuna distorsione della voce dello stesso;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare la determinazione direttoriale prot. n. 422842/RU del 14 luglio 2023 agli interventi organizzativi che hanno interessato la funzione di *internal audit* dell'Agenzia, alle indicazioni fornite dall'ANAC con le delibere nn. 478 e 479 del 26 novembre 2025 e alla nuova *release* dell'applicazione informatica per la trasmissione delle segnalazioni;

SENTITE le Rappresentanze e le Organizzazioni sindacali;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La presente determinazione disciplina le modalità attraverso le quali i dipendenti dell'Agenzia e gli altri soggetti individuati all'articolo 3 del d.lgs. n. 24/2023, cui sono riconosciute le specifiche tutele previste dal legislatore, possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo dell'Agenzia, avvalendosi del canale interno di segnalazione appositamente dedicato.

ARTICOLO 2

Gestore del canale interno di segnalazione

1. La gestione del canale interno di segnalazione è affidata, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia, che si avvale di propri collaboratori, individuati con apposito ordine di servizio, debitamente autorizzati al trattamento delle segnalazioni di cui al precedente articolo 1 e dei dati personali presenti nelle stesse, individuati all'interno dell'Ufficio Trasparenza, accesso e anticorruzione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1, riceve specifica formazione sulle corrette modalità di gestione delle segnalazioni e sul trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 3

Modalità di trasmissione delle segnalazioni interne

1. Le segnalazioni di cui al precedente articolo 1 possono essere effettuate in forma scritta accedendo ad una applicazione informatica appositamente dedicata, raggiungibile dal sito *web* dell'Agenzia www.adm.gov.it. Tale modalità garantisce, attraverso l'impiego di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. In alternativa, le segnalazioni di cui al precedente articolo 1 possono essere effettuate in forma orale, utilizzando un apposito sistema di messaggistica vocale, disponibile sulla citata applicazione informatica, che garantisce la riservatezza del segnalante attraverso una opportuna distorsione della voce.

3. Le segnalazioni di cui al precedente articolo 1, infine, possono essere effettuate in forma orale chiedendo un incontro con il Gestore del canale interno, che è fissato nel termine di 10 giorni dalla richiesta. In tal caso il Gestore, previo consenso della persona segnalante, può procedere alla registrazione dell'incontro attraverso l'utilizzo di dispositivi idonei alla conservazione e

all'ascolto, oppure, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

ARTICOLO 4

Applicazione informatica per la ricezione delle segnalazioni

1. L'accesso all'applicazione informatica dedicata alla ricezione delle segnalazioni è riservato esclusivamente al Gestore del canale interno di segnalazione e al personale autorizzato al trattamento delle segnalazioni ai sensi del precedente articolo 2.
2. Il segnalante, una volta effettuata la segnalazione attraverso la citata applicazione informatica, riceve un codice univoco attraverso il quale può verificare il seguito dato alla stessa.
3. L'applicazione informatica in argomento prevede una specifica abilitazione che consente di accedere all'identità del segnalante. Tale abilitazione è attribuita al Gestore del canale interno.

ARTICOLO 5

Iter procedurale per la gestione delle segnalazioni

1. La ricezione delle segnalazioni, scritte e orali, sulla applicazione informatica dedicata, è presidiato dal personale autorizzato alla trattazione delle stesse, il quale provvede a rilasciare al segnalante, attraverso la citata applicazione, un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 24/2023.
2. In caso di manifesta insussistenza dei requisiti essenziali per l'ammissibilità della segnalazione e dei presupposti soggettivi e oggettivi affinché la stessa rientri nell'ambito di applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, il personale autorizzato al trattamento delle segnalazioni, propone al Gestore l'archiviazione della segnalazione. Non sono ritenute ammissibili segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero le segnalazioni di illeciti corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
3. Qualora la segnalazione non sia manifestamente inammissibile o non rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, il personale autorizzato al trattamento delle segnalazioni può proporre al Gestore lo svolgimento di approfondimenti istruttori finalizzati a dare seguito alla segnalazione, incluse eventuali audizioni e acquisizioni documentali da effettuarsi per il tramite dell'Ufficio Audit e indagini interne.
4. Se necessario, possono essere richiesti chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante, dell'eventuale facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
5. Al termine dell'istruttoria, il personale autorizzato al trattamento delle segnalazioni può proporre al Gestore:
 - a) l'archiviazione della segnalazione, quando dagli accertamenti istruttori non siano emersi riscontri in merito alla fondatezza della stessa;

b) la trasmissione della segnalazione alle Autorità e/o agli Uffici competenti, in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

6. Il personale autorizzato dal Gestore al trattamento delle segnalazioni comunica al segnalante, attraverso la funzionalità di messaggistica dell'applicazione, l'esito della segnalazione, le misure adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e i motivi della scelta effettuata.

7. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 24/2023, l'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fatta salva la possibilità che il Gestore del canale interno disponga una proroga del termine di ulteriori 30 giorni in caso di accertamenti particolarmente complessi.

8. Nel caso in cui la segnalazione non rientri nella disciplina del *whistleblowing*, il Gestore del canale interno potrà trasmetterla, per la trattazione come segnalazione ordinaria, all'Ufficio dell'ente individuato come competente. Della trasmissione all'Ufficio competente dovrà essere data comunicazione alla persona segnalante.

ARTICOLO 6

Segnalazioni inviate ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione pervenga erroneamente a un soggetto diverso dal Gestore del canale interno (ad esempio, a un superiore gerarchico del segnalante) e il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa, in conformità all'articolo 4, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, deve essere trasmessa dal ricevente al Gestore del canale interno entro sette giorni dal suo ricevimento, adottando le cautele necessarie a garantire la riservatezza e dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

ARTICOLO 7

Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, ove circostanziate, possono essere equiparate a segnalazioni ordinarie.

2. Le segnalazioni anonime vengono comunque registrate e conservate, unitamente alla relativa documentazione, rendendo così possibile rintracciarle qualora i segnalanti o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023).

ARTICOLO 8

Sostituzione del Gestore del canale interno

1. Qualora il Gestore del canale interno si trovi in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, nella valutazione della segnalazione e/o nella esecuzione della istruttoria rispetto ai

fatti oggetto di una segnalazione, lo stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-*bis* della legge n. 241/1990, è tenuto ad astenersi dal compimento di qualsivoglia attività, rappresentando prontamente tale circostanza al Direttore dell'Agenzia e richiedendo la designazione di un sostituto per la gestione e l'analisi della specifica segnalazione.

2. In caso di assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia superiore a sette giorni, lo stesso viene sostituito dal Dirigente dell'Ufficio Trasparenza, accesso e anticorruzione nelle funzioni di Gestore del canale interno.

ARTICOLO 9

Modalità e termini di conservazione dei dati

1. La documentazione relativa alle segnalazioni è conservata nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni, che decorre dalla data della comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

2. La documentazione cartacea inerente alle segnalazioni è custodita in un archivio con accesso riservato al solo personale autorizzato.

3. Al di fuori dell'apposita applicazione informatica, i documenti digitali inerenti alle segnalazioni sono opportunamente cifrati e conservati in una cartella archivio protetta tramite *password* e accessibile al solo personale autorizzato.

oooooooooooooooo

La presente determinazione abroga e sostituisce integralmente la determinazione prot. n. 422842 del 14 luglio 2023.

Del provvedimento si dà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse